



Pratica n. **91/2020** Classificazione **8.5 Fascicolo N.60/2020**

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Dirigente titolare del Settore: Vittorio Foschi

ATTO SINDACALE N. 83 DEL 13/11/2020

OGGETTO	PIANO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE, DENOMINATA "SAN LORENZO" NELLA GIORNATA DEL LUNEDÌ SITO SULLA VIA FLAMINIA NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA LA ROTATORIA DELL'ULIVO E LA ROTATORIA "IPERICO"
---------	---

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale n° 216 del 12 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

VISTO il punto a4 del dispositivo della DGR 216/2020 il quale dispone che le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 possano continuare la loro attività purchè in presenza di un apposito piano adottato dai sindaci che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;



- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 07.03.2002, recante ad oggetto: “Individuazione delle aree pubbliche da adibire al Commercio”;

CONSIDERATO che in data 13 novembre 2020 si è tenuto un incontro in modalità a distanza con i rappresentanti delle Associazioni di categoria nella quale è stata presentata la proposta di formulazione del piano per mantenere il mercato del lunedì denominato “San Lorenzo” sito sulla Via Flaminia nel tratto di strada compreso fra la rotatoria dell’Ulivo e la rotatoria denominata “Iperico”, con ampio consenso di tutte le Associazioni presenti;

RITENUTO che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione degli operatori interessati in particolare relativamente al presidio dei punti di accesso ed uscita all’area al fine di regolamentare gli accessi, alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

ORDINA

lo svolgimento dell’attività mercatale, denominata “San Lorenzo” nella giornata del lunedì sito sulla Via Flaminia nel tratto di strada compreso fra la rotatoria dell’Ulivo e la rotatoria denominata “Iperico”, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 03 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità:

1) Area perimetrata con ingresso e uscita come segue:

- Ingresso dalla Via Flaminia lato nord all’incrocio con rotatoria “Iperico”;
- Ingresso dalla Via Flaminia all’incrocio rotatoria “dell’Ulivo”;
- Ingresso e uscita dal viale pedonale dotato di sottopasso che collega la zona a mare con la zona a monte della statale SS16;
- Uscita Piazzale Campidelli.

2) Sorveglianza pubblica e privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita come segue:

- n. 2 operatori messi a disposizione dall’amministrazione comunale;
- n. 2 operatori messi a disposizione dagli operatori economici

3) obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.”

4) gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell’ area mercatale sono responsabili dei propri posteggi e dell’area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani

DISPOSIZIONI GENERALI



- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento);
- l'utilizzo di mascherine è sempre obbligatorio all'interno dell'area del mercato;
- va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani.
- non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all'interno dell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l'ingresso di altri clienti.
- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione agli interessati ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Riccione.

Si trasmette il presente provvedimento alla Polizia Locale per i controlli di competenza

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Polizia Commerciale, Informazioni e Notifiche

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA
(Documento Firmato Digitalmente)